

Prot. n. 119548 del 25/06/2019

ASSOCIAZIONE UISP SOLIDARIETA' PRATO

Via Galeotti 33 -59100 Prato C.F. 92068010484

Verbale Assemblea Straordinaria

Addì 17/06/2019, alle ore 18,30 in seconda convocazione, nei locali di via Galeotti 33 - Prato, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Ass.ne di Volontariato Associazione UISP Solidarietà Prato, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) **Variatione e trasferimento sede Legale;**
- 2) **Proposta di modifica denominazione e Statuto Sociale per adeguamento alle direttive del D. Legge 117/2017 "Codice del Terzo Settore" ;**

Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Sig. Daga Giorgio, il Presidente constatata la regolare convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci in seconda convocazione, dichiara valida la riunione per discutere e Deliberare quanto previsto all'ordine del giorno e nomina Segretario della stessa il sig. Vannelli Maurizio

Soci aventi diritto di voto n° 11

Soci Presentin° 04

rappresentati per delega n° 04

Soci rappresentati per delega:

Daga Erika, Fioretti Maria, Vannucchi Alessio, Dolcemaschio Sebastiano

Totale Soci presenti all'Assemblea o rappresentati per delega n°8

Punto 1) Il Presidente informa l'Assemblea e passa alla trattazione della proposta di trasferimento della sede Legale, a causa della chiusura dell'attuale sede attualmente ospiti del Comitato territoriale uisp di Prato, il Presidente propone di trasferire la sede Legale ed operativa in via Grazia Deledda n°41 59100 Prato (PO) che sarà la nuova sede del Comitato Territoriale di Prato, dopo una breve discussione l'assemblea approva all'unanimità e dà mandato alla segreteria ed al Presidente di provvedere alle comunicazioni di rito ed alle relative comunicazioni.

Punto 2) Il Presidente illustra la *Proposta di modifica di denominazione e la modifica dello Statuto sociale per adeguamento alle direttive del D. Legge 117/2017 "Codice del Terzo Settore"*, successivamente da lettura delle modifiche proposte allo statuto inoltre considerata la richiesta della Uisp nazionale che ha sollecitato le Associazioni di volontariato associate a modificare la denominazione eliminando dalle loro denominazioni la parola "uisp" in quanto marchio di sua proprietà, in ottemperanza a ciò l'associazione modifica la sua denominazione e assume la nuova denominazione di associazione **"Sport per tutti e Solidarietà Prato ODV"**, si apre la discussione intervengono alcuni soci presenti che chiedono delucidazioni, dopo una breve discussione si dichiarano pienamente d'accordo con le modifiche presentate dal Presidente, non essendoci altri interventi la proposta viene messa in votazione l'Assemblea approva all'unanimità la modifica della denominazione ed approva le modifiche di adeguamento dello statuto alla nuova normativa sul terzo settore, l'assemblea dà mandato al Presidente a fare le dovute comunicazioni agli enti competenti mediante deposito e registrazione della nuova denominazione e della modifica dello statuto sociale, si allega una copia dello statuto al presente verbale.

Varie eventuali:

Non essendoci altro da discutere e deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore 20,00, il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Il Segretario

Il Presidente

Vannelli Maurizio

Giorgio Daga

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Registra l'atto reg.to il 24-6-2019
al N. 172 Mod. 3
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Firma su delega del Dirigente Provinciale
Rosa Maria Giusto

STATUTO
Organizzazione di Volontariato
Sport per tutti e Solidarietà Prato ODV

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione "**Sport per tutti e Solidarietà Prato ODV**", ove ODV sta per Organizzazione di volontariato, già costituita il 20/06/2005 come "Associazione Uisp Solidarietà Prato" ai sensi Legge 266/91 e Legge R.28/93 C.F. 92068010484, da ora in avanti denominata "associazione", è un'Organizzazione di volontariato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale in via Grazia Deledda n°41 - 59100 Prato (PO) e durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione ha lo scopo di realizzare attività sportive di carattere sociale rivolte a situazioni di bisogno e di svantaggio, del singolo e della collettività, sia come prevenzione, sia come rimozione del disagio.

Gli ambiti di intervento sono relativi al miglioramento della condizione femminile nello sport, alla socializzazione ed all'inserimento dei disabili, alla tolleranza e solidarietà verso gli svantaggiati e gli emarginati in genere, escludendo ogni forma di attività agonistica.

L'associazione cura gli interventi di avviamento alle attività sportive dei portatori di handicap, con l'obiettivo di inserirli nelle società sportive; cura la risposta ai bisogni sociali dello sport dei cittadini in condizione di difficoltà come carcerati, anziani, migranti, soggetti a rischio e ogni altra iniziativa riguardante l'area del disagio giovanile, compresa la gestione di strutture relative allo svolgimento di attività inerenti gli scopi statutari; cura gli aspetti educativi e formativi per l'affermazione del principio del diritto dello sport per tutti, contro ogni forma di violenza e di razzismo, per promuovere la corporeità ed il movimento, l'educazione alimentare e l'igiene ambientale.

Inoltre, l'associazione ha la finalità di realizzare interventi volti all'approfondimento e divulgazione degli aspetti legati alla sicurezza degli impianti sportivi e più in generale la tutela sanitaria dei praticanti le attività motorie e sportive; corsi di formazione e sensibilizzazione riservati agli operatori e corsi informativi indirizzati ai soci e aperti alla comunità, sui danni causati dall'uso di sostanze vietate (doping e altre sostanze chimiche o naturali tendenti ad alterare le prestazioni fisiche e sportive); collabora ad iniziative culturali, ludico-motorie, sportive con altre Associazioni che perseguono gli stessi scopi, a livello nazionale ed internazionale, gruppi etnici costituiti sul territorio o in altre località o paesi esteri e Organizzazioni non governative.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione, formazione, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo dello statuto;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di carattere sociale ;

- beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo dello statuto;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni esistenti e futuri;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- comunicare all'Associazione ogni variazione di residenza e recapiti telefonici e informatici.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione, recesso o decadenza*.

L'associato che *contravviene gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi cui vengano divulgati dati personali e riservati dei soci o dei dirigenti componenti gli organi sociali, può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

L'associato decade dalla qualifica di socio per mancato versamento della quota Associativa nei modi e nelle forme stabilite da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

Dr. Filippo Di...
 Quarta Verba

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese per trasferte e attività sociali fuori sede effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o posta elettronica e mediante affissione copia Convocazione Assemblea dei Soci nella bacheca sociale.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio economico consuntivo di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto per cassa, o il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;

L'Assemblea Straordinaria delibera su: modificazioni dell'Atto costitutivo e allo Statuto;

Handwritten notes and signatures on the right margin:
Top: A large, stylized signature.
Middle: "Del. F. 13 / 14-11-2014"
Bottom: "Gianni Bini."

- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- predisporre il *rendiconto per cassa*, o il *Bilancio di esercizio* e l'eventuale *Bilancio sociale* nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio sociale;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 (quattro) anni e sono *sempre rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 Top: A large, stylized signature.
 Middle: "Pam di".
 Bottom: "Dor H. Quana Pici".

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea Ordinaria per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti facoltativo)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 15
(Rendiconto per cassa o Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *rendiconto per cassa*, o il *Bilancio di esercizio* e l'*eventuale Bilancio sociale* nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, con decorrenza dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dalla Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio economico cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti;
- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale* tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie conoscenze e capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai fruitori beneficiari delle attività.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di appartenenza.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato previste per le O.D.V., nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta di formazione o esecuzione di attività previste da progetti di Volontariato dedicati a utenti esterni all'Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari impiegato nell'attività.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e successive modificazioni.



Dpo Fipir

Hoemo A.D.

Quiana Vain